



TRIBUNALE di ISERNIA
SEZIONE UNICA

RG n. 3/2021 Conc. Prev.

Il Tribunale di Isernia in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dr. ssa Michaela Sapio	Presidente Est. e Giudice Del.
Dr. ssa Angela Di Dio	Giudice
Dr. Marco Ponsiglione	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al numero R G indicato in epigrafe, proposto da [REDACTED] in persona del legale rapp.te p. t. [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] n. 1, C F e P IVA [REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED] giusta procura in atti;

sentito il Giudice delegato;

visti gli atti;

lette le relazioni del commissario giudiziale dott.ssa Nella Caruso e da ultimo la relazione del 20.11.2023;

rilevato che il concordato, di cui al piano integrato con il secondo aggiornamento e proposta di modifica del 27.5.2022, è stato omologato con sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 782 del 27.6.2023, con la quale, riformando il decreto del Tribunale di Isernia che ne dichiarava l'inammissibilità (senza dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società), disponeva rimettersi gli atti al Giudice di primo grado per disporre in ordine alla esecuzione del concordato;



considerato che il concordato di cui al piano proposto e integrato il 27.5.2022 è in continuità aziendale, con una componente anche liquidatoria di beni non funzionali, offrendo ai creditori un soddisfacimento derivante sia dalla prosecuzione dell'attività di impresa sia dalla liquidazione di attività, consistente in particolare nella cessione di beni qualificati "non strategici", nel recupero di crediti commerciali e nel realizzo di altre poste attive indicate nello stato patrimoniale, e contempla altresì l'immissione di finanza esterna da parte della società controllante Di Luozzo Giovanni srl per l'importo finale di € 380.000,00, per un attivo complessivo a realizzarsi pari a € 2.279,40 mln; mentre il passivo concordatario, dall'ammontare complessivo di € 7.622,50 mln, si articola ne: -il pagamento integrale delle passività prededucibili, compresi i costi di procedura; -il pagamento integrale delle passività privilegiate di grado ex art. 2751 bis n.1 "*classe 1*"; -il pagamento integrale delle passività privilegiate di grado 2751 bis n. 2 e n. 5 "*classe 2*"; -il pagamento di circa il 16 % del totale dei debiti previdenziali privilegiati "*classe 3*" ; -il pagamento nella misura del 6% dei crediti previdenziali degradati a chirografo "*classe 4*"; -il pagamento dei debiti tributari -tutti degradati a chirografo- nella misura del 6% "*classe 5*"; -il pagamento dei creditori falcidiati (TARI) e di quelli chirografari di natura nella misura del 5% del totale complessivo;

rilevato che, come attestato dal commissario nella nota del 20.11.2023, la finanza esterna, la cui promessa è stata rinnovata e rimodulata il 12.12.2022 nella pendenza del giudizio di reclamo, risulta al 7 luglio 2023 versata nelle casse della società per complessive € 122.883,67 e poi, in ottemperanza al decreto del G d del 18.8.2023, integralmente riversata nel conto corrente intestato alla procedura, nella misura di complessive € 130.000,00, mentre resta da versarsi la differenza di € 250.000,00, nei termini di cui alla proposta;

considerato, condividendo le considerazioni del commissario giudiziale, che la finanza esterna deve assumersi quale quid pluris rispetto agli attivi realizzati dalla debitrice e non deve aggravare il passivo patrimoniale, con



la conseguenza che va escluso l'obbligo di restituzione da parte della società in concordato nei confronti del terzo e va assicurato il rigoroso rispetto dell'ordine legale delle cause di prelazione nell'esecuzione del piano concordatario;

considerato che, quanto alla componente liquidatoria della proposta concordataria, aggiornata e modificata al maggio 2022, essa si articola, oltre che per una parte cospicua nell'incasso di crediti commerciali per € 358.373,53, nella vendita di immobili del valore di € 70.471,40, l'incasso del cui prezzo è fissato entro il terzo anno dalla omologa del concordato, e per la cui esecuzione nulla è stato previsto dalla Corte di Appello in sede di omologa del concordato, essendo state rimesse le relative determinazioni a questo Tribunale;

ritenuta la necessità di nominare un liquidatore giudiziale e di costituire il comitato dei creditori ex art. 182 L F, per assistere alle operazioni di liquidazione dell'attivo, con particolare riguardo alle cessioni immobiliari da svolgersi secondo procedure competitive, previo rispetto degli adempimenti pubblicitari ex art. 490 cpc, e alla realizzazione dei crediti, compresi quelli verso la ASREM, dalla delicata verifica e dalla complessa attività di recupero, anche giudiziale, ove necessario; e, altresì, per attendere alle operazioni di versamento del ricavato e di predisposizione dei piani di riparto di tutte le risorse, comprese quelle derivanti dalla continuità aziendale, secondo i termini e le scadenze di cui al piano concordatario;

ritenuto di dover quantificare il compenso da corrispondere al liquidatore giudiziale, applicando i parametri al minimo di cui al D.M. n. 30/2012, sui valori del passivo inventariato e dell'attivo a realizzarsi mediante le operazioni di liquidazione di beni immobili e dei crediti e indicato in complessive € 553.000,00, salve le successive determinazioni giudiziali anche in base all'attivo effettivamente realizzato;

ritenuto di dover integrare in misura corrispondente il fondo spese, riversato a cura della proponente sul conto corrente della procedura;



ritenuto di dover determinare le modalità per la sorveglianza dell'adempimento del concordato, ai sensi dell'art. 185 L.F.,

visti gli artt. 180, 181, 182, 185 L.F.

P.Q.M.

Ad integrazione ed esecuzione del decreto della Corte di Appello di Campobasso n. 304 del 27.6.2023, così dispone.

FISSA

il termine di esecuzione del concordato a decorrere dalla omologa del concordato come da citato decreto del 27.6.2023;

NOMINA

liquidatore giudiziale l'avv. Agnese Sarcinelli, con studio in Isernia;
membri del comitato dei creditori i seguenti creditori: -Agenzia delle Entrate e Riscossione, Direzione di Isernia; INPS, Direzione di Isernia; Banca di credito cooperativo Alto Casertano e basso Frusinate, in p. leg. rapp.te p t . , con sede in Caserta

STABILISCE

le seguenti modalità di sorveglianza dell'adempimento.

Il commissario giudiziale potrà in ogni momento accedere a tutti gli atti e chiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni.

Il commissario giudiziale vigilerà costantemente sullo svolgimento delle operazioni verificando che siano conformi al decreto di omologazione, al piano aggiornato e modificato, come approvato e alle presenti prescrizioni integrative ed esecutive, oltre che alle norme di legge applicabili, e siano rispondenti agli interessi de creditori; in particolare, vigili sul rispetto dei termini concordatari in ordine al versamento e all'impiego della finanza esterna e dell'ordine legale delle cause di prelazione, per cui i creditori collocati in una classe di rango inferiore dovranno essere soddisfatti dopo e a condizione che sia integralmente soddisfatta la classe di rango potiore anche quando sia previsto il medesimo termine finale di pagamento, e relazioni al Giudice Delegato dott.ssa Michaela Sapio.

Il liquidatore giudiziale relazionerà al Giudice Delegato con periodicità semestrale dalla nomina.



FISSA

Il termine di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione di questo decreto entro il quale la proponente deve depositare mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura la somma di € 40.000,00, ad integrazione del fondo spese di giustizia in prededuzione, in ragione del compenso a liquidarsi a favore del liquidatore giudiziale.

DISPONE

La società presenterà ogni sei mesi una relazione analitica sulla gestione della società e sulla continuità aziendale.

Il commissario giudiziale presenterà al Giudice delegato il suo motivato parere sulla gestione, che depositerà in cancelleria entro quindici giorni e trasmetterà in copia al Comitato dei creditori, il quale potrà fare le sue osservazioni e richiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni.

Il Commissario riferirà immediatamente al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

La società dovrà fornire al liquidatore giudiziale i dati informativi per provvedere periodicamente alla ripartizione delle somme in conformità al piano, mano a mano che si formerà una disponibilità significativa, sulla base di piani di riparto, da sottoporre al preventivo parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei creditori.

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al Commissario Giudiziale, al Liquidatore Giudiziale, al Pubblico Ministero, nonché alla pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 L.F.

MANDA

al Commissario Giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Così deciso in Isernia il 1.12.2023

Il Presidente Est. e Giudice del.

Dott.ssa Michaela Sapio

